



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 15.10.2015 - Delib. di C. C. n. 125 del 09-11-2016 –
Delib. di C.C. n. 27 del 29.05.2017 – Del. di C.C. n. 54 del 05.06.2020

art. 1

Finalità

1. Il Regolamento del Consiglio comunale, in attuazione dei principi di legge nonché delle disposizioni del Capo II dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale nonché i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Sulle eccezioni relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sollevate dal Sindaco o da consiglieri comunali nel corso delle adunanze, decide seduta stante il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale.

art. 3

Prima seduta ed elezione del Presidente

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale. La prima seduta del consiglio comunale, fermo restando la facoltà del Sindaco di aggiungere ulteriori argomenti, procede secondo il seguente ordine del giorno:
 - a) Convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
 - b) Giuramento del Sindaco;
 - c) Elezione del Presidente del Consiglio comunale
 - d) Elezione del Vice Presidente che sia della parte politica opposta rispetto a quella che ha eletto il Presidente;
 - e) Comunicazione dei componenti della Giunta comunale;
 - f) Elezione della Commissione elettorale comunale;
 - g) Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.
3. È consigliere anziano colui individuato tale secondo i criteri di legge.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri suindicati, occupa il posto immediatamente successivo.

5. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con votazione separata scrutinio palese e con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta neanche nell'immediata seconda votazione si dà luogo ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse essere paritario si intende eletto il consigliere più anziano come previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avvenuta l'elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.
7. Al Vice Presidente non spetta alcun tipo di indennità aggiuntiva.

art. 4

Compiti e prerogative del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, assicura il rispetto dell'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta quando si verificano fatti di particolare gravità o eccezionali.
3. Al Presidente del consiglio comunale compete:
 - a) la convocazione del consiglio e la compilazione dell'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari;
 - b) la convocazione del consiglio di propria iniziativa, sentito il Sindaco;
 - c) la convocazione obbligatoria del consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento, quando ci sia richiesta da parte di un quinto dei consiglieri o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d) l'invio degli avvisi di convocazione;
 - e) la presidenza e la direzione delle sedute consiliari;
 - f) la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - g) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - h) il coordinamento dell'attività delle commissioni e degli altri organismi consiliari ai quali invia gli atti per competenza entro dieci giorni dal ricevimento;
 - i) l'autorizzazione ai consiglieri a recarsi in missione;
 - l) la vigilanza sull'effettivo utilizzo di tecnologie e strumenti informatici per le comunicazioni, per i lavori e per ogni altra attività del Consiglio e delle Commissioni al fine della realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità anche nei rapporti interni;
 - m) l'autorizzazione, a titolo gratuito e senza diritti di esclusiva, alle emittenti locali alla trasmissione in diretta delle sedute del consiglio comunale.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni ed in attuazione dei principi fissati nel vigente "Codice Etico per la buona politica", il Presidente si ispira a criteri di diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza obiettività ed imparzialità, impegnandosi ad esercitare il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine

dell'Amministrazione, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Per l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, il Presidente del Consiglio comunale dispone di un proprio Ufficio di Presidenza.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca. La proposta di revoca, congruamente motivata in relazione a gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento, va presentata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e per essere approvata deve ottenere, a scrutinio palese, il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco (con eventuale arrotondamento all'unità superiore), nei casi in cui il Presidente del Consiglio sia stato eletto con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri comunali assegnati, mentre deve ottenere, sempre a scrutinio palese, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco (con eventuale arrotondamento all'unità superiore), nei casi in cui il Presidente del Consiglio sia stato eletto nella terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti. Il Presidente e il Vice Presidente, in caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento e non oltre il termine di 20 giorni.

art. 5

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, questi ha le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora un Consigliere, anche successivamente, aderisca ad una lista che ha partecipato alle consultazioni elettorali, questi ha le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione il Presidente inviterà il Gruppo consiliare ad indicare, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, il nome del Capogruppo. Le variazioni della persona del capo gruppo sono segnalate per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri distaccatisi dai gruppi nei quali sono stati eletti possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Sindaco da parte dei consiglieri interessati. La costituzione di un nuovo gruppo è comunque sempre possibile quando non meno di due consiglieri si dissociano dai gruppi cui avevano originariamente aderito e dichiarino di voler costituire un gruppo di nuova formazione.

6. L'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta comunale è trasmesso al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
7. Per le riunioni dei gruppi costituiti almeno da 2 consiglieri comunali sono messe a disposizione locali idonei che il Presidente del Consiglio Comunale assegna di volta in volta in base alle esigenze dei gruppi.
8. Le funzioni di supporto dei gruppi consiliari sono svolte dai segretari delle commissioni consiliari.

art. 6

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo che coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto comunale, dal presente regolamento nonché dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è formata dal Sindaco o suo delegato, dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare e dal vicepresidente del Consiglio che convoca e presiede la Conferenza in caso di assenza del Presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza qualora essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. La conferenza è convocata dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o di almeno tre capigruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

art. 7

Composizione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno quattro Commissioni permanenti, stabilendone le competenze con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, ove possibile, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. I consiglieri che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni sono assegnati e distribuiti nelle medesime sulla base della proposta dei gruppi o delle richieste dei consiglieri non iscritti, dal Consiglio comunale in modo che non sia alterato l'equilibrio politico delle commissioni.
4. Ogni commissione permanente è composta da otto consiglieri oltre al Sindaco che è membro di diritto di tutte le Commissioni consiliari.

5. Un consigliere può presenziare a tutte le commissioni consiliari. Può esercitare il diritto di voto solo nella commissione consiliare di appartenenza.
6. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
7. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.
8. Nel caso di cui al precedente comma il consigliere che sostituisce ha diritto di voto.

art. 8

Presidenza e modalità di convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Il Sindaco non può essere eletto presidente di alcuna commissione consiliare.
3. In mancanza della maggioranza di cui al primo comma, la votazione è ripetuta nella medesima seduta e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.
4. In caso di parità, sarà considerato eletto il consigliere più anziano a norma di legge.
5. L'elezione del presidente della commissione avviene nella prima riunione della commissione, che è tenuta entro venti giorni da quello in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di costituzione, su convocazione del Presidente del Consiglio che la presiede fino alla elezione del presidente della commissione.
6. Il presidente della commissione, nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, e comunque non oltre 7 giorni, convoca la commissione per procedere alla elezione di un vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza. La elezione del vicepresidente avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione del Presidente.
7. Il presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria elezione e quella del vicepresidente trasmettendo i relativi atti.
8. Il presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse sulla base delle proposte di deliberazioni assegnate dal Presidente del Consiglio
9. La convocazione è effettuata dal presidente della commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 3 membri della commissione
10. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
11. Le riunioni delle Commissioni consiliari vengono programmate di regola dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:15 alle ore 13:15 e, comunque, non oltre la durata di due ore quotidiane.

art. 9

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La seduta della commissione permanente è valida quando è presente la maggioranza dei componenti assegnati alla commissione.
2. Le sedute delle commissioni permanenti di norma sono pubbliche, fermo restando la possibilità del presidente della commissione di effettuare convocazioni o audizioni con le modalità previste all'art. 11, comma 8, fatti salvi i casi come previsti dalla legge in materia di privacy e riservatezza.
3. Le decisioni delle commissioni permanenti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei commissari presenti.
4. In caso di seduta congiunta di più commissioni, il quorum è dato dalla somma dei quorum delle singole commissioni.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. In quanto applicabili, le norme di procedura per la discussione e le votazioni in commissione sono quelle vigenti per il consiglio.

art. 10

Accesso alla sede delle commissioni

1. L'accesso e la permanenza di visitatori all'interno della sede delle commissioni è consentito esclusivamente negli orari di funzionamento delle commissioni medesime e quindi di regola dalle 11,15 alle 13,15.
2. L'operatore addetto alla portineria identifica ciascun visitatore, ne trattiene un documento di riconoscimento, ne registra l'accesso e rilascia badge nominativo temporaneo informando dell'obbligo di esposizione dello stesso, previa sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali.
L'operatore avrà cura di verificare che non siano introdotti nella sede delle commissioni oggetti o strumenti che possono recare disturbo alle attività istituzionali.
Il visitatore dovrà esplicitare i motivi per i quali intende accedere alle commissioni consiliari
3. L'accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi per lo svolgimento della propria attività professionale, è consentito a mezzo di un badge non nominativo che indica la testata di riferimento.
I badge non nominativi sono rilasciati alle testate giornalistiche accreditate dal Dirigente della Presidenza del Consiglio Comunale
I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori televisivi sprovvisti di badge dovranno accedere previo riconoscimento personale e consegna di documento di identità al servizio di portineria.
4. L'accesso delle autorità, inclusi i parlamentari, degli amministratori comunali, degli amministratori e dei direttori delle società partecipate, è consentito mediante riconoscimento personale senza che debba essere consegnato il documento d'identità.
5. Gli addetti alla portineria ritirano i documenti d'identità esclusivamente ai fini del riconoscimento e della registrazione dei dati personali.
I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da garantire la riservatezza e l'integrità dei dati contenuti.

I dati registrati possono essere comunicati all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per particolari esigenze investigative.

Presso la portineria è affissa informativa relativa al trattamento dei dati personali di coloro che accedono alla sede delle commissioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

6. Le predette norme valgono anche per l'accesso ai Gruppi Consiliari, fatta eccezione per gli orari. L'accesso è comunque condizionato alla presenza dei Consiglieri nei Gruppi di appartenenza.

art. 11

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Sulle questioni sottoposte al loro esame, le commissioni esprimono il parere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere.
3. In ordine alle proposte per le quali sia stata espressamente richiesta l'urgenza, le commissioni esprimono il parere entro 8 giorni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza alcun pronunciamento della Commissione, si procede prescindendo dal parere.
5. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive materie di competenza, provvedono all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio.
6. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte di deliberazioni e mozioni al Consiglio. La proposta della commissione, acquisiti i prescritti pareri, deve, in caso di proposta occorrente di copertura finanziaria, contenere esplicita indicazione del capitolo o del centro di costo cui imputare la relativa spesa, anche attraverso l'utilizzo delle variazioni di bilancio e/o degli storni di fondi. La proposta, così formulata, deve ottenere in sede redigente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla commissione ed essere rimessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco perché sia iscritta all'ordine del giorno di una seduta ordinaria del Consiglio entro i successivi 20 giorni. In caso di pareri tutti od in parte contrari, la proposta è comunque rimessa al Presidente del Consiglio perché sia sottoposta alla valutazione della Conferenza dei capigruppo che decide sulla ammissibilità della stessa al dibattito consiliare ed alla successiva votazione.
7. Le commissioni, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono richiedere notizie, chiarimenti ed informazioni a qualsiasi ufficio comunale con le stesse prerogative stabilite per il diritto di accesso dei consiglieri comunali.
8. Le Commissioni, al fine di acquisire tutti gli elementi ritenuti utili e/o indispensabili per esprimere compiutamente i pareri sugli argomenti trattati, possono effettuare convocazioni e/o audizioni di persone dipendenti dal Comune, formulando espressa richiesta al Sindaco o suo delegato che dispone in conformità dandone comunicazione al richiedente entro 7 giorni. In caso di convocazioni e/o audizioni di persone esterne al Comune, il Sindaco dovrà essere informato preventivamente per esercitare il suo diritto, ove lo ritenga, di partecipare

alla seduta. Per lo stesso motivo, le commissioni possono altresì disporre visite informative presso le strutture comunali informandone preventivamente il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

art. 12

Commissione per la redazione dei regolamenti

1. Oltre alle commissioni previste all'art. 7, il Consiglio può costituire una Commissione Permanente per la redazione dei regolamenti comunali nonché per la valutazione delle proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti comunali già adottati.
2. La commissione è composta da 10 consiglieri di cui 5 in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza, oltre al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il quale presiede la commissione. La Commissione regolamenti, di norma, non è pubblica così come previsto dalla legge.
3. Alla elezione dei componenti della commissione si procede sulla base delle candidature presentate dai gruppi consiliari di maggioranza e dai gruppi consiliari di minoranza.
4. Nel caso in cui il numero delle candidature avanzate sia superiore a 10, si procede alla elezione della commissione mediante votazione a scrutinio segreto espressa distintamente sui singoli candidati.
5. Vengono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando il numero di 5 consiglieri in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza.
6. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano a norma di legge.
7. Il segretario della commissione, in relazione alla specificità della stessa, viene nominato tra i dipendenti comunali con qualifica dirigenziale o suo funzionario delegato di riconosciuta competenza e professionalità.
8. Il presidente della commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso i relativi atti conclusivi.

art. 13

Commissioni speciali di inchiesta

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni speciali di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, con il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e di nomina, dai responsabili degli uffici e dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine non superiore a 90 giorni per concluderla e riferire al Consiglio.
3. La Commissione è composta da 10 Consiglieri di cui 5 in rappresentanza dei Consiglieri di minoranza e 5 in rappresentanza dei Consiglieri di maggioranza.
4. Il Presidente della Commissione viene nominato dai componenti della stessa.
5. Alle Commissioni speciali di inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio.
6. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, o suo delegato, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

art.14

Commissioni di garanzia e di controllo

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo, attribuendo la presidenza delle stesse ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza.
2. La deliberazione che costituisce la commissione ne definisce le funzioni e l'ambito delle competenze nonché il termine non superiore a 90 giorni per concluderla e riferire al Consiglio.
3. La Commissione è composta da 10 Consiglieri di cui 5 in rappresentanza dei Consiglieri di minoranza e 5 in rappresentanza dei Consiglieri di maggioranza.
4. Il Presidente della Commissione viene nominato tra i componenti della minoranza.
5. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, o suo delegato, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

art. 15

Sede

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di regola, nell'apposita sala consiliare di Palazzo di Città.
2. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa ovvero su proposta motivata del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo, può disporre, in relazione alla trattazione di specifici argomenti, che eccezionalmente la seduta consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente deve comunque essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni nonché garantito ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Il Presidente del Consiglio deve dare notizia al pubblico delle riunioni che si tengono fuori dalla sede comunale almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
6. Il resoconto delle sedute consiliari, in luogo del tradizionale verbale cartaceo, è messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente mediante registrazione audio-video.

art. 16

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale indica il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, precisando altresì se la seduta viene convocata d'urgenza e se si tiene in prima o in seconda convocazione.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno che, inserito od allegato all'avviso di convocazione, ne forma parte integrante.
4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere trasmesso ai consiglieri mediante posta elettronica certificata istituzionale almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine minimo è elevato a 5 giorni per le sedute relative ai bilanci annuali e pluriennali, al rendiconto della gestione, all'assestamento di bilancio, agli equilibri di bilancio, alle modifiche statutarie, al piano regolatore generale e relative varianti.
5. Nei casi d'urgenza, con esclusione degli argomenti previsti nel secondo periodo del precedente comma 4, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, è trasmesso almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Nel caso in cui, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso mediante posta elettronica ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione e, entro il medesimo termine, pubblicare la relativa documentazione nell'area del sito istituzionale riservata ai consiglieri.
7. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio on line con un link nella home page del sito istituzionale almeno il giorno precedente a quello fissato per la seduta nonché affisso in apposita bacheca.
8. La documentazione relativa ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in apposita area riservata ai consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. In caso contrario, l'argomento non può essere discusso nella seduta indicata nell'avviso di convocazione. Il termine minimo di 48 ore è elevato a 20 giorni per le proposte di deliberazione relative al rendiconto della gestione, ai bilanci annuali e pluriennali, e a 5 giorni per le proposte di deliberazioni relative all'assestamento di bilancio, agli equilibri di bilancio, alle modifiche statutarie, al piano regolatore generale e relative varianti.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
10. L'avviso di convocazione si riferisce espressamente alla data e all'ora di inizio dei lavori consiliari e pertanto non può indicare che la stessa adunanza si svolge in più giornate, anche se consecutive.
11. I lavori consiliari possono protrarsi, senza soluzione, oltre la mezzanotte del giorno in cui è stata convocata la adunanza; in tal caso gli atti deliberativi sono temporalmente riferibili alla data iniziale della seduta e non al giorno successivo.

art. 17

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può adottare deliberazioni se non sono presenti almeno 16 consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Qualora all'ora fissata i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello fissandone l'orario con facoltà di dare ugualmente inizio ai lavori per trattare comunicazioni, interrogazioni o altri argomenti che comunque non comportino deliberazioni del Consiglio. Terminata tale fase informale, che deve esaurirsi entro un'ora, il Presidente dispone un nuovo appello e, qualora persista la mancanza del numero legale dei consiglieri, dichiara deserta l'adunanza.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione dandone obbligatorio avviso al Segretario Generale non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

art. 18

Seduta di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata nell'avviso per la prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi innanzi previsti per la seduta di prima convocazione.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. La seduta di seconda convocazione, che deve tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta o sciolta per mancanza del numero legale, è valida se sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
5. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

art. 19

Comportamento dei consiglieri

1. Se, con il suo comportamento, un consigliere turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
2. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta.
4. La proposta viene messa ai voti senza discussione.
5. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, fatta salva la facoltà dei legittimati di procedere "ex lege" in relazione alle norme che disciplinano l'interruzione di pubblico servizio.
6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

art. 20

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio nel settore destinato allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

art. 21

Tumulto in aula

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

art. 22

Svolgimento degli interventi

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
3. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento o all'ordine del giorno.
5. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge o dello statuto o del presente regolamento relativamente alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Sulle mozioni d'ordine il Presidente, sentito il Segretario Generale, decide senza discussione.
6. Durante il suo intervento ogni consigliere può chiedere che sull'argomento in discussione vengano forniti chiarimenti e precisazioni da parte del dirigente competente per materia il quale correlativamente è tenuto a presenziare ai lavori consiliari.

7. Il Sindaco può chiedere la parola anche più di una volta per intervenire sull'argomento in discussione.
8. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare l'intervento di persone esterne alla Amministrazione comunale qualora siano in discussione proposte che richiedano illustrazione o chiarimenti da parte degli stessi.

art. 23

Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio.
2. La durata di un intervento di un consigliere non può eccedere i quindici minuti. Il termine massimo d'intervento è elevato a trenta minuti nelle sedute dedicate allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori e loro varianti generali.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Consigliere, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. L'intervento di un consigliere non può essere interrotto o rimandato per la continuazione ad altra seduta.

art. 24

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata di rinvio della discussione su un determinato argomento.
3. La questione pregiudiziale è presentata e, se necessario, accolta o respinta a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione.
4. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di tre o più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione ad un'unica discussione nella quale possono intervenire 3 consiglieri di minoranza e 3 consiglieri di maggioranza, compresi i proponenti.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano o con l'ausilio di altro strumento elettronico.

art. 25

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale di un consigliere l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e ha la facoltà di esporre per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se il consigliere insiste anche dopo la eventuale pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
5. Il consigliere, che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire per non più di cinque minuti per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

art. 26

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun capogruppo, o comunque un solo consigliere per ogni gruppo, può intervenire per dichiarazione di voto per un tempo che non può eccedere i cinque minuti.
2. Qualora un consigliere dissenta dalla posizione dichiarata dal capogruppo, ha diritto di intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il termine massimo di cui ai precedenti commi è elevato a dieci minuti nelle sedute dedicate allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

art. 27

Verifica del numero legale

1. Esauriti gli interventi per dichiarazione di voto e prima di passare alla votazione, può essere effettuata la verifica del numero legale se ciò viene richiesto dal Presidente o da almeno tre consiglieri.
2. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta ovvero, se ritiene occasionali le assenze, può disporre la temporanea sospensione della stessa per non più di 15 minuti al fine di far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti; a l termine della sospensione, il Presidente dispone la ripetizione dell'appello e, se persiste la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

art. 28

Votazione

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata

e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini sino al quarto grado.

3. I consiglieri votano, di regola, per alzata di mano o con l'ausilio di altro strumento elettronico.
4. Le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio effettua un apprezzamento ed una valutazione discrezionale delle qualità e capacità di persone, sono adottate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non sussiste obbligo della votazione segreta, prescritto per le deliberazioni concernenti persone, quando il consiglio debba applicare una norma giuridica in base a circostanze obiettive ovvero quando la deliberazione, pur riguardando persone determinate, sia del tutto vincolata dall'accertamento di fatti ed elementi obiettivi.
5. Su richiesta del Presidente o di almeno tre consiglieri si procede con la votazione per appello nominale. Qualora dalla votazione risulti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore a quello previsto per poter deliberare validamente, il Presidente dichiara deserta la seduta ovvero, se ritiene occasionali le assenze, può disporre la temporanea sospensione della stessa per non più di 15 minuti al fine di far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti; al termine della sospensione, il Presidente dispone la ripetizione dell'appello e, se persiste la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale, computando a tal fine il Sindaco.
7. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
8. Nell'ipotesi in cui una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti la votazione si considera infruttuosa, ferma restando la possibilità per il Consiglio di ripronunciarsi in ordine alla proposta in una seduta successiva.

Art.29

Conclusioni dell'adunanza

1. Se l'avviso di convocazione non prevede l'ora di conclusione dei lavori, l'adunanza regolarmente aperta viene chiusa:
 - a) quando, ultimato l'esame di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento dell'ordine del giorno;
 - b) quando, a seguito di verifica del numero dei consiglieri presenti in aula, il Presidente dichiara sciolta la seduta per essere venuto a mancare il numero legale;
 - c) quando, non essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, viene proposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o da almeno un consigliere l'aggiornamento della seduta con il rinvio della trattazione degli argomenti non ancora trattati a una riunione successiva e la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;
 - d) quando, in conseguenza di tumulto in aula di particolare gravità, il Presidente dichiara sciolta la seduta per motivi di sicurezza.

art. 30

Diritto di informazione e di accesso

1. Il consigliere comunale gode di un ampio e incondizionato diritto di accesso agli atti ritenuti utili all'espletamento del suo mandato e, pertanto, non ha l'onere di motivare le proprie richieste di accesso.
2. L'esercizio del diritto di accesso del consigliere deve, comunque, essere sempre strumentale all'attività istituzionale e, pertanto, i dati acquisiti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento del mandato elettivo.
3. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle Aziende da esso dipendenti.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, immediatamente informazioni riguardanti provvedimenti amministrativi, la visione immediata dei documenti amministrativi nonché il rilascio immediato delle copie dei documenti ritenuti utili per il corretto espletamento del proprio mandato che vanno rilasciate gratuitamente entro il termine strettamente necessario per la riproduzione delle stesse e comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla richiesta.

4. Il resoconto delle sedute consiliari, in luogo del tradizionale verbale cartaceo, è realizzato attraverso la registrazione audio-video della seduta, che viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente per essere liberamente accessibile.

art. 31

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa indicante fra l'altro le fonti di finanziamento ove comporti spesa, è trasmessa al Sindaco il quale esprime le proprie valutazioni e dispone il completamento dell'istruttoria amministrativa. Successivamente la proposta viene sottoposta, per il tramite della Presidenza del Consiglio, al parere della commissione consiliare permanente competente per materia. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'indicazione del consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. Gli emendamenti possono essere presentati sia nel corso della seduta che prima della stessa, fatti salvi gli emendamenti riguardanti la materia contabile-finanziaria, in ogni caso, prima di essere votati dal Consiglio Comunale devono essere muniti dei pareri prescritti per l'atto deliberativo che si intende emendare.

6. Qualora gli emendamenti presentati richiedano a giudizio del Segretario generale la acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, la trattazione dell'argomento viene differita a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero, nel caso in cui tali elementi non siano acquisibili durante la seduta in corso, viene rinviata alla successiva seduta.

art. 32

Mozioni

1. La mozione è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso:
 - a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico della attività del Sindaco e della Giunta;
 - b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed alla attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;
 - c) organizza la propria attività e stabilisce impegni per l'attività della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari e del Presidente del Consiglio;
 - d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti della Giunta nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;
 - e) assume le decisioni che lo Statuto ed i Regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.
2. Ogni consigliere comunale può presentare una proposta di mozione al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Qualora sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, la proposta di mozione costituisce argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 15 minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque minuti ciascuno, 3 consiglieri di minoranza e 3 consiglieri di maggioranza, il Sindaco ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti.

art. 33

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione e formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.
2. Ogni consigliere può presentare una proposta di ordine del giorno al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio comunale solo se regolarmente iscritta all'ordine del giorno della seduta ovvero se presentata durante la seduta consiliare in stretta relazione all'argomento in discussione.
4. All'esame delle proposte di ordine del giorno si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per le proposte di mozione.

art. 34

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto.
2. L'interrogazione va trasmessa, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, risponde all'interrogazione entro 30 giorni dalla presentazione, trasmettendo la risposta, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
4. Qualora non venga fornita risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione, la stessa viene trattata come interrogazione a risposta verbale nella prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interrogazioni.
5. La risposta verbale all'interrogazione viene data dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato, e può dar luogo a replica da parte dell'interrogante per un tempo non superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario.
7. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

art. 35

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un particolare provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interpellanza va trasmessa, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Qualora non venga fornita risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione, la stessa viene trattata come interpellanza a risposta verbale nella prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze.
4. La risposta verbale all'interpellanza viene data dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato, e può dar luogo a replica da parte dell'interpellante per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. Nel caso l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario.
6. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

art.36

Gettoni di presenza

1. Il Consigliere comunale ha diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle riunioni del consiglio comunale e della commissione consiliare cui è assegnato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 2 lett. b.
2. I gettoni di presenza non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

art.37

Permessi retribuiti

1. I consiglieri lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui sono membri per l'effettiva durata delle riunioni medesime oltre al tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro entro i seguenti limiti massimi:
 - a) posto di lavoro a Foggia: 45 minuti per andata + 45 minuti per ritorno;
 - b) posto di lavoro fino a km.30 da Foggia: 90 minuti per andata + 90 minuti per ritorno;
 - c) posto di lavoro tra Km. 31 e 50 da Foggia: 120 minuti per andata + 120 minuti per ritorno;
 - d) posto di lavoro tra Km. 51 e 300 da Foggia: intera giornata della riunione;
 - e) posto di lavoro ad oltre Km. 300 da Foggia: intera giornata della riunione, giornata precedente e giornata successiva.
2. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui possono usufruire, nei limiti di legge, i consiglieri comunali vanno documentati:
 - a) nel caso di partecipazione a riunioni di organismi collegiali di cui sono membri mediante attestazione del presidente dell'organismo medesimo che specifichi la durata della riunione, incluse eventuali attività esterne autorizzate dal presidente e consistenti in attività di studio e ricerca ovvero di assunzione presso uffici di informazioni e ogni altra attività utile e funzionale al lavoro della commissione, fermo restando l'obbligo del consigliere incaricato di apporre la propria firma nel verbale al rientro dell'attività esterna;
 - b) nel caso di ulteriori permessi retribuiti e permessi non retribuiti necessari all'espletamento del mandato di cui il consigliere comunale ha diritto ai sensi dell'art. 79, comma 4 e 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mediante autodichiarazione del consigliere medesimo, da prodursi tempestivamente sia al datore di lavoro che all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che specifichi l'attività svolta ed i relativi tempi di espletamento.
3. I rimborsi dei permessi retribuiti usufruibili dai consiglieri comunali lavoratori dipendenti sono riconosciuti entro il limite delle 17 giornate lavorative al mese.

art. 38

Missioni istituzionali

1. Ai Consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missioni istituzionali fuori del territorio comunale, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e, comunque, entro i limiti previsti dal presente articolo.
2. Costituisce missione l'attività svolta dai Consiglieri comunali fuori del territorio comunale che sia direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.
3. I Consiglieri comunali che si rechino in missioni istituzionali fuori del territorio comunale devono prioritariamente utilizzare i mezzi di trasporto pubblico o, se disponibili, gli

autoveicoli di proprietà del Comune sui quali, in ogni caso, non potranno essere trasportate persone non autorizzate. L'uso del mezzo proprio, che deve essere sempre preventivamente e specificamente autorizzato dal Presidente del Consiglio, è ammesso solo nei seguenti casi:

- a) quando risultano indisponibili i mezzi dell'ente o quando risulta più economico rispetto all'utilizzo di tali mezzi;
- b) quanto si ravvisa la mancanza o l'inadeguatezza di mezzi di linea;
- c) quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
- d) quando, a seguito dell'impiego del mezzo proprio, si evita un pernottamento.

Con la richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando il mezzo proprio, il Consigliere deve contestualmente rilasciare una dichiarazione con la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per l'uso del proprio mezzo, in mancanza della quale la missione si considera non autorizzata.

4. I Consiglieri comunali che si rechino in missioni istituzionali fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate entro i seguenti limiti:
 - a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico è previsto un rimborso non superiore al costo del biglietto di seconda classe del treno;
 - b) in caso di utilizzo di autoveicolo di proprietà del Comune è previsto il rimborso del pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente giustificati e documentati;
 - d) in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso corrisponde alla spesa che il consigliere avrebbe sostenuto utilizzando il treno in seconda classe o, in assenza di treno, di altro mezzo pubblico di linea.
5. I Consiglieri comunali che si rechino in missioni istituzionali fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate entro i limiti fissati dal Ministero dell'Interno rideterminati in riduzione del 30%.
6. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione originale delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

art. 39

Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione, e comunque prima della seduta di convalida degli eletti, i consiglieri comunali sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale dell'ente la dichiarazione di insussistenza di cause ostative di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Entro 30 giorni dalla convalida i consiglieri comunali sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale dell'ente la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
3. Entro 3 mesi dalla proclamazione i consiglieri comunali sono tenuti a presentare al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello di Bari e, per conoscenza alla Segreteria Generale dell'ente, il rendiconto delle spese elettorali sostenute secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i consiglieri comunali sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale dell'ente le dichiarazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge in ordine alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'ultima dichiarazione nonché in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità sopravvenute.
5. Entro 3 mesi successivi alla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i consiglieri comunali sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale dell'ente una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.
6. Successivamente alla cessazione della carica ed entro 1 mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i consiglieri sono tenuti a presentare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
7. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte dei consiglieri, la Segreteria Generale dell'ente predispone la modulistica per le dichiarazioni richieste.

art. 40

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti, oltre che dello Statuto comunale e, se compatibili, degli altri regolamenti comunali vigenti.

art. 41

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di Consiglio comunale e di Commissioni consiliari.
3. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.

art.42

Norma transitoria e finale

1. L'art. 3, comma 2, lettera d), disciplinante la carica elettiva del Vice Presidente, entra in vigore a partire dalla consiliatura successiva a quella insediatasi nel 2014.